

Sentenza: n. 354 del 15 Dicembre 2010;

Materia:impiego pubblico;

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale;

Limiti violati: artt. 3, 24,97, 113, della Costituzione;

Ricorrente:Consiglio di Stato;

Oggetto: disciplina provvisoria per il reclutamento del personale della Regione Puglia;

Esito: illegittimità costituzionale dell'art. 59, comma 3, della legge della Regione Puglia 4 agosto 2004, n. 14;

Estensore nota: Panfilia di Giovine.

La Corte Costituzionale ha dichiarato, con la sentenza in esame, l'illegittimità costituzionale dell'art. 59, comma 3, della legge della Regione Puglia 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004), il quale stabilisce che "in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono fatti salvi gli esiti delle procedure di progressione verticale effettuate in base alla delib. G.R. 30 dicembre 1997, n. 10179 (Articoli 30 e 32 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 - Bandi di concorsi interni riservati al personale di ruolo della Regione). Restano fermi, pertanto, gli inquadramenti effettuati in base a tali procedure da imputarsi all'aliquota di cui al comma 1, anche se in esubero rispetto alla medesima. I posti di esubero rispetto alla citata aliquota sono potati in detrazione dall'aliquota di cui al comma 2 in occasione dell'espletamento di procedure concorsuali successive alla data di entrata in vigore della presente legge."

Secondo la Consulta la norma impugnata della Regione Puglia, facendo salvi gli effetti dell'applicazione di disposizioni legislative già dichiarate costituzionalmente illegittime dalla stessa Corte con la sentenza n.373/2002, ha riprodotto il medesimo vizio di quelle norme, cioè la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, sanciti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione, determinata dalla previsione di una riserva al personale interno della totalità dei posti messi a concorso dalla pubblica amministrazione.

Inoltre, la norma censurata in quanto legge provvedimento che fa salvi gli effetti di una norma già dichiarata incostituzionale, viola anche il principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dagli artt. 24 e 113 della Costituzione.